

## **Organi politico-amministrativi della scuola**

### **Competenze del dirigente scolastico:**

► ai sensi dell'art.13 della LP 12/2000 - Autonomia delle scuole (nel rispetto delle attribuzioni degli organi collegiali):

- Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è titolare delle relazioni sindacali. Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica è il superiore del personale assegnato all'istituzione scolastica autonoma dalla Provincia e dai Comuni;
  - Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e le migliori condizioni per l'apprendimento nonché la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'attuazione del diritto all'apprendimento degli alunni e delle alunne, per l'esercizio della libertà d'insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologico-didattica e per l'esercizio della libertà educativa delle famiglie, in quanto diritto primario;
  - Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico o alla dirigente scolastica autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In conformità al piano dell'offerta formativa, alle disposizioni vigenti ed ai principi e criteri stabiliti con contrattazione collettiva il dirigente scolastico o la dirigente scolastica attribuisce al personale della scuola le funzioni da svolgere;
  - In base ai criteri generali deliberati dal consiglio di circolo o di istituto, il dirigente scolastico o la dirigente scolastica definisce l'orario di servizio della scuola, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro del personale scolastico, in relazione alle esigenze funzionali della scuola e della comunità locale;
  - Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia formative ed è responsabile dei risultati che sono valutati tenuto conto della specificità delle loro funzioni;
  - È competenza del dirigente scolastico o della dirigente scolastica l'autorizzazione all'uso dei locali scolastici per le attività extrascolastiche
- ai sensi dell' art. 8 LP 20/1995 <sup>≠</sup> Organi collegiali delle istituzioni scolastiche:
- Il dirigente scolastico assume tutti i provvedimenti relativi alla gestione del patrimonio e in ordine all'impiego dei mezzi finanziari;
  - Cura l'attuazione delle delibere del Consiglio d'istituto;
  - Al dirigente possono essere delegate funzioni del Consiglio d'istituto, tranne l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
  - Può adottare, in caso di urgenza anche senza delega, i provvedimenti di competenza del Consiglio di istituto, che dovranno essere ratificati dal Consiglio nella prima seduta successiva

### **Competenze degli organi collegiali:**

Gli organi collegiali della scuola garantiscono l'effettività dell'autonomia scolastica nella cornice delle disposizioni che regolano i poteri e la composizione degli organi stessi

### **Competenze del Consiglio d'istituto:**

► ai sensi della LP 20/1995 <sup>≠</sup> Organi collegiali delle istituzioni scolastiche:

- Il consiglio di istituto delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- Il consiglio di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti, nonché dei consigli di classe, ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola e, in particolare:
  - detta i criteri generali per l'elaborazione e l'attuazione del progetto educativo dell'istituzione scolastica ed approva il progetto educativo proposto dal collegio dei docenti;
  - determina criteri e modalità per l'utilizzazione del patrimonio e dei mezzi finanziari per il funzionamento dell'istituzione scolastica;
  - definisce, sentito il parere del comitato dei genitori e del comitato degli studenti, l'orario delle attività didattiche tenendo conto delle disponibilità strutturali, dei servizi funzionanti, delle condizioni socio-economiche delle famiglie, garantendo comunque la qualità dell'insegnamento; definisce inoltre il piano organizzativo delle attività integrative ed extrascolastiche;
  - fissa le direttive per il programma annuale del comitato dei genitori e degli studenti, delibera, su suggerimento degli stessi e in base alle disponibilità finanziarie, il programma di lavoro e acquisisce le relazioni redatte da tali organi;
  - approva, sentito il parere del collegio dei docenti, la carta dei servizi scolastici sulla base dei criteri generali emanati con decreto del Presidente della giunta provinciale.

Il Consiglio di istituto:

- determina i contributi a carico delle alunne e degli alunni, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale per le relative tipologie e per il relativo ammontare massimo;
- può delegare ulteriori funzioni al dirigente scolastico;
- approva il programma annuale del Comitato degli studenti;
- delibera e finanzia le proposte del Comitato dei genitori relative al proprio programma di lavoro e aggiornamento, ai sistemi, diretti o indiretti, e alle modalità di elezione degli organi collegiali;
- può autorizzare l'effettuazione di ulteriori assemblee d'istituto.

► ai sensi della LP 12/2000 - Autonomia delle scuole:

Il Consiglio d'istituto:

- definisce gli indirizzi generali per l'elaborazione del piano dell'offerta formativa e adotta il piano stesso;
- stabilisce gli adattamenti del calendario scolastico;
- delibera il regolamento interno;
- delibera i criteri generali per la definizione dell'orario di servizio della scuola, dell'orario di apertura al pubblico, dell'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro

► ai sensi del DPP 74/2001 - Regolamento relativo alla gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale della provincia

Il Consiglio d'Istituto:

- approva il bilancio di previsione;
- apporta le necessarie variazioni al bilancio in relazione all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli progetti;
- definisce il limite massimo degli importi corrisposti dagli alunni per iniziative parascolastiche;
- può disporre la rinuncia alla riscossione di entrate;
- definisce l'ammontare del fondo per le spese relative al servizio di economato;
- autorizza spese di rappresentanza per un importo non superiore al quattro per cento dell'assegnazione ordinaria;
- delibera il conto consultivo;
- Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative:
  - all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
  - alla costituzione di fondazioni;
  - all'accensione di mutui e ai contratti in genere di durata pluriennale;
  - ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni per causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
  - all'adesione a reti di istituzioni scolastiche e consorzi;
  - all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
  - alla partecipazione delle istituzioni scolastiche ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati

### **Competenze del Collegio docenti, del Consiglio di classe, del Comitato dei genitori e Comitato degli studenti e Organo di garanzia**

Per le competenze di questi organi collegiali il riferimento è alla LP 20/1995 - <sup>5</sup> Organi collegiali delle istituzioni scolastiche:

[http://lexbrowser.provincz.bz.it/doc/it/lp-1995-20/legge\\_provinciale\\_18\\_ottobre\\_1995\\_n\\_20.aspx?view=1&a=1995&n=20&in=-](http://lexbrowser.provincz.bz.it/doc/it/lp-1995-20/legge_provinciale_18_ottobre_1995_n_20.aspx?view=1&a=1995&n=20&in=-) , alla LP 12/2000 - Autonomia delle scuole:

[http://lexbrowser.provincz.bz.it/doc/it/lp-2000-12/legge\\_provinciale\\_29\\_giugno\\_2000\\_n\\_12.aspx?q=&a=2000&n=12&in=-&na=](http://lexbrowser.provincz.bz.it/doc/it/lp-2000-12/legge_provinciale_29_giugno_2000_n_12.aspx?q=&a=2000&n=12&in=-&na=) e allo

Statuto dello studente e della studentessa

[http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/it/1199/delibera\\_n\\_2523\\_del\\_21\\_07\\_2003.aspx](http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/it/1199/delibera_n_2523_del_21_07_2003.aspx)"